



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 195 DEL 31.10.2024

Corte Sportiva di Appello n. 02

Seduta del 31.10.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Paolo Calcagni ;

- visto il reclamo presentato dalla Società S.S.D. Forio Basket 1977 A R.L., codice FIP 054817, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 3, di cui al C.U. n° 124 del 21/10/2024, relativo alla gara n° 150 del campionato serie C maschile, con il quale veniva irrogata perdita della gara per assenza medico di servizio [art. 38,1bbbb RG];
 - sentito il legale della reclamante, il quale si riporta al reclamo, sottolineando che il medico avvertito per la sostituzione del medico di servizio sarebbe arrivato entro pochi minuti dall'orario fissato per l'inizio della gara, ma gli arbitri non hanno ritenuto di aspettare;
 - sentito il secondo arbitro, sig. Giovanni Perna (irraggiungibile il primo arbitro), il quale precisa che la società di casa, vista l'assenza del medico, aveva manifestato la possibilità di fare intervenire un altro medico, senza però indicarne i reali tempi di intervento;
 - rilevato in primo luogo che il richiamo agli artt. 34, comma 12, e 54 REG, operato dalla reclamante, è inconferente perché la fattispecie in esame è specificamente regolata nell'art. 34, comma 4 e 5, REG, posto a tutela della salute degli atleti;
 - rilevato che nella fattispecie in esame non ricorrono gli estremi della forza maggiore invocata, in primo luogo perché la certificazione non proviene da struttura pubblica, ma da dichiarazione dello stesso medico designato e assente all'inizio della gara, e anche perché lo stesso medico, ricevuta la chiamata d'urgenza, ben avrebbe potuto avvisare in qualche modo in tempo la società di non poter rispettare l'impegno preso;
- rilevato altresì che è corretta la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, il quale, per mero errore materiale, ha però indicato quale articolo applicato il 38, comma 1, bbbb RG, in luogo dell'art. 34, commi 4 e 5 b, regolamento esecutivo gare;

PQM

rigetta il reclamo e conferma la sanzione comminata dal giudice di prime cure di perdita gara per assenza del Medico di Servizio, ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5 b, Reg. esecutivo gare. Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo

Napoli, 31 ottobre 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati